



# *CITTÀ DI RAGUSA*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER I CITTADINI STRANIERI

**(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 02.07.2009)**

**Consulta Comunale dei Cittadini stranieri**  
Regolamento per l'istituzione e il funzionamento

**TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

- Articolo 1** - Oggetto del regolamento
- Articolo 2** - Le funzioni della Consulta
- Articolo 3** - I compiti
- Articolo 4** - Durata in carica

**TITOLO II – COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE INTERNA**

**Capo I – Organizzazione interna**

- Articolo 5** - Organismi della Consulta

**Capo II – L'Assemblea**

- Articolo 6** – L'Assemblea
- Articolo 7** – Adunanze
- Articolo 8** – Convocazioni e funzionamento

**Capo III – Il Presidente e il Vice Presidente**

- Articolo 9** – Il Presidente e il Vice Presidente
- Articolo 10** – Elezione e decadenza del Presidente e del Vice Presidente

**Capo IV – Ulteriori Disposizioni**

- Articolo 11** – Dotazione organizzativa

**TITOLO III – SISTEMA ELETTORALE**

**Capo I – Ordinamento**

- Articolo 12** – Indizione delle elezioni
- Articolo 13** – Commissione elettorale
- Articolo 14** – Elettorato attivo e liste elettorali
- Articolo 15** – Elettorato passivo

**Capo II – Organizzazione del sistema elettorale**

- Articolo 16** – Criteri di composizione della Consulta
- Articolo 17** – Presentazione della candidatura
- Articolo 18** – Ufficio elettorale dei Seggi

**Capo III – Operazioni elettorali**

- Articolo 19** – Operazioni di voto
- Articolo 20** – Operazioni di scrutinio
- Articolo 21** – Proclamazione degli eletti

**TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Articolo 22** – Documenti di identità personale
- Articolo 23** – Prime consultazioni elettorali
- Articolo 24** – Entrata in vigore

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento definisce e disciplina le funzioni, le modalità di formazione, organizzazione e funzionamento della Consulta comunale dei cittadini stranieri residenti nella Città di Ragusa, di seguito denominata “Consulta”.

1. Il Comune di Ragusa si relaziona con la Consulta attenendosi a quanto disposto dal presente Regolamento, facendo riferimento ai contenuti dei documenti e carte fondamentali di cui all’art. 2, comma 1, e a quanto contenuto nella “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” emanata dal Ministero dell’Interno con Decreto 23 aprile 2007.

### **Art. 2**

#### **Le funzioni della Consulta**

1. La Consulta svolge le sue funzioni avendo come riferimento i principi e i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dello Statuto della Città di Ragusa e nel rispetto della legislazione vigente.
2. La Consulta è l’organo rappresentativo dei cittadini stranieri residenti nel territorio del Comune di Ragusa.  
Tramite la Consulta essi:
  - ✓ Partecipano e concorrono alla vita dell’Amministrazione comunale con funzione consultiva e propositiva in merito alle materie di loro competenza e nell’interesse della intera popolazione;
  - ✓ Operano per promuovere la positiva convivenza tra le differenti culture e popolazioni presenti nel territorio comunale;
  - ✓ Contribuiscono alla individuazione e realizzazione di azioni positive per la piena integrazione dei cittadini stranieri nella società ragusana e per promuovere la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero;
  - ✓ Sottopongono all’attenzione delle istituzioni formative cittadine contenuti e valori delle tradizioni culturali dei Paesi di provenienza;
  - ✓ Concorrono con le istituzioni scolastiche cittadine ad assicurare il diritto allo studio dei minori stranieri;
  - ✓ Agevolano iniziative tese a garantire le pari opportunità.

### **Art. 3**

#### **I compiti**

1. La Consulta realizza le funzioni di cui all’art.2 con lo svolgimento dei seguenti compiti:
  - a) Può partecipare, su invito del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, al Consiglio Comunale, tramite il proprio Presidente;
  - b) Esprime pareri sugli aspetti di programma, sugli aspetti di Bilancio e sulle proposte di iniziative dell’Amministrazione comunale riguardanti le politiche rivolte ai cittadini residenti stranieri;
  - c) proporre al Consiglio Comunale ed ai Consigli di Circostrizione azioni ed iniziative sulle materie di sua competenza;

- d) proporre iniziative per favorire l'incontro e il dialogo fra i portatori di differenti culture;
- e) attivare rapporti permanenti con i rappresentanti dei residenti nel Comune di Ragusa appartenenti a comunità nazionali straniere non rappresentate nella consulta e mantenere una aperta collaborazione con il mondo delle istituzioni e dell'associazionismo locale che si occupano a vario titolo delle tematiche connesse all'integrazione;

**Art. 4**  
**Durata in carica**

1. La durata in carica della Consulta, coincide con il mandato amministrativo del Sindaco. Le elezioni della Consulta si svolgono entro nove mesi dall'insediamento del Sindaco.

**TITOLO II – COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE INTERNA**  
**Capo I – Organizzazione interna**

**Art. 5**  
**Organismi della Consulta**

1. La Consulta opera attraverso i seguenti organismi:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il consiglio direttivo
  - c) il Presidente.

**Capo II – L'Assemblea**

**Art. 6**  
**L'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da dodici membri, eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto e da nove membri, nominati dal Sindaco, in rappresentanza rispettivamente:
  - dalle Associazioni cittadine di volontariato del mondo scolastico e delle Associazioni culturali.I nove rappresentanti nominati dal Sindaco non possono rivestire le cariche previste al comma 3, lettera a, del presente articolo.
2. L'Assemblea è l'organismo titolare delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Consulta dal presente regolamento, che esercita ai sensi dei successivi articoli anche tramite il Presidente.  
Compete all'Assemblea, rappresentando le istanze delle molteplici e diverse componenti:
  - a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente;
  - b) definire gli indirizzi per l'esercizio dei compiti del Presidente e vigilarne il rispetto;
  - c) fornire i pareri e formulare le proposte di cui all'art. 3.
3. In caso di dimissioni, trasferimento della residenza in altro Comune, di acquisizione della cittadinanza italiana, del venir meno dei requisiti di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 14, comma 1, di impedimento permanente ovvero di assenza a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, l'Assemblea dichiara la decadenza del singolo componente o del

Presidente stesso e procede alla sua surroga, applicando i criteri di cui all'art. 16 e dell'art. 21. Ove ciò non risulti possibile, la Consulta si intende regolarmente costituita qualora risulti composta da almeno nove membri. Al di sotto di questa soglia la Consulta è sciolta e il Sindaco fissa contestualmente, entro dodici mesi, la data di svolgimento di nuove consultazioni elettorali.

#### **Art. 7** **Adunanze**

1. L'Assemblea si riunisce di norma due volte all'anno, in una sala di volta in volta individuata in accordo con l'Amministrazione Comunale. La seduta di insediamento, e sino all'elezione del Presidente, è convocata e presieduta dal Sindaco o dell'Assessore delegato
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea ove lo richiedano almeno il 50% dei suoi componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso l'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
3. Almeno una volta all'anno la Consulta incontra la Conferenza dei Capigruppo consiliari, e tale riunione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea, con diritto di parola, il Sindaco o l'Assessore delegato ed il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.

#### **Art. 8** **Convocazioni e funzionamento**

1. Il Sindaco e la Giunta individuano il servizio comunale competente per ciò che riguarda tutta l'attività di supporto organizzativo e funzionale alla Consulta.
2. Alla spedizione degli avvisi di convocazione provvede, la Consulta stessa per il tramite del suo Presidente.
3. Le adunanze dell'Assemblea sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La lingua ufficiale di lavoro della Consulta è quella italiana.
6. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta tutti i soggetti che possono contribuire allo sviluppo della discussione, sui singoli punti all'ordine del giorno.

### **Capo III – Il Presidente e il Vice Presidente**

#### **Art. 9**

#### **Il Presidente e il Vice Presidente**

1. Il Presidente coordina i lavori dell'Assemblea, convocandone le adunanze e fissandone gli ordini del giorno. Rappresenta la Consulta innanzi al Consiglio Comunale e agli altri organi comunali, nonché nei rapporti con altri soggetti, pubblici e privati.
2. Il Presidente, quando è invitato alle sedute del Consiglio Comunale, rispettando le medesime prerogative e regolamenti, ha diritto di parola per relazionare in ordine alle materie inerenti i compiti e le funzioni della Consulta.

3. E' dovere del Presidente rappresentare il parere e le proposte dell'Assemblea al Consiglio Comunale e agli altri organi comunali, ai soggetti pubblici e privati con i quali si relaziona.
4. Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o temporanea indisponibilità. Ove anche questi non sia disponibile, le funzioni del Presidente sono assunte a scalare in ordine di anzianità dai suoi componenti.

#### **Art. 10**

#### **Elezioni e decadenza del Presidente e del Vice Presidente**

1. E eletto presidente della consulta il componente dell'assemblea che abbia riportato almeno il 3/5 dei voti dei membri dell'assemblea. Dopo due votazioni senza esito positivo è eletto presidente colui che abbia riportato la maggioranza assoluta dei componenti nelle votazioni successive.
2. La elezione del Vice Presidente avviene immediatamente dopo la nomina del presidente e indistinta votazione, a maggioranza assoluta. Dopo due votazioni senza il raggiungimento del quorum, viene eletto Vice Presidente colui il quale abbia riportato il maggior numero di preferenze.
3. il Presidente cessa dalla carica, oltre che per la naturale scadenza del mandato elettivo della Consulta e ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo sei, comma tre, anche a seguito di una mozione di sfiducia dell'assemblea votata dai due terzi dei suoi membri. In tale ultimo caso, entro 60 giorni, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco/Assessore delegato al fine di poter procedere a una nuova elezione del Presidente dell'Assemblea.
4. le disposizioni di cui al comma tre si applicano anche al vice presidente: in tal caso l'assemblea è convocata e presieduta dal sindaco o assessore delegate che procede a una nuova elezione del Presidente del Vice Presidente.

#### **Capo IV – Ulteriori disposizioni**

#### **Art. 11**

#### **Dotazione organizzativa**

1. Su richiesta del Presidente, l'amministrazione comunale, per quanto possibile, mette a disposizione della Consulta le risorse strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle attività necessarie per il suo efficiente funzionamento. Prevedendo in tal senso apposito capitolo di bilancio. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Consulta si avvale dei mezzi finanziari, delle dotazioni operative e delle strutture messe disposizione dall'Amministrazione comunale.

### **TITOLO III – SISTEMA ELETTORALE**

#### **Capo I – Ordinamento**

#### **Art. 12**

#### **Indizione delle elezioni**

1. Il Sindaco:
  - a) fissa la data della consultazioni elettorale;
  - b) indice le elezioni dandone avviso con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune e in altri appropriati luoghi pubblici;
  - c) determina l'ubicazione del seggio elettorale;

**Art. 13**  
**Commissione elettorale**

1. La commissione elettorale formata dai seguenti membri:
  - a. Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali, che la presiede;
  - b. il Segretario comunale;
  - c. Dirigente del Servizio elettorale;
2. Per le riunioni la Commissione elettorale, si avvale di un dipendente dell'Amministrazione comunale con funzioni esclusivamente di segretario.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
4. La commissione elettorale:
  - a. approva le liste degli aventi diritto al voto;
  - b. verifica la regolarità delle candidature;
  - c. Risolve le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale;
  - d. Nomina il presidente di seggio e gli scrutatori;
  - e. Proclama gli eletti, previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio;
  - f. Decide sui ricorsi presentati avverso le operazioni elettorali.

**Art. 14**  
**Elettorato attivo e liste elettorali**

1. Sono elettori della Consulta gli stranieri in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Ragusa alla data di indizione dell'elezione;
  - b) compimento dei 18 anni di età entro la data fissata per l'elezione;
  - c) assenza delle cause ostative previste per i cittadini italiani dall'art.2 del Testo Unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
  - d) possesso di valido permesso o carta di soggiorno.

Il requisito di cui alla lettera d) viene accertato prima della votazione mediante esibizione, all'Ufficio elettorale di Seggio, del documento di soggiorno, o della ricevuta attestante la richiesta del rilascio o del rinnovo.

2. Non è elettore chi è in possesso anche della cittadinanza italiana.
3. I servizi demografici formano e trasmettono alla commissione elettorale, due liste degli aventi diritto al voto distinte per uomini e donne e in ordine alfabetico, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, con riguardo alle sole lettere a), b) e c):
  3. Per ogni iscritto devono essere indicati:
    - a) il cognome e il nome
    - b) il luogo e la data di nascita;
    - c) l'indirizzo;
    - d) la cittadinanza.
4. La commissione elettorale approva e autentica le liste, sottoscrivendole e attestando in calce il numero degli elettori iscritti.

**Art. 15**  
**Elettorato passivo**

1. Sono eleggibili a membri della Consulta coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per l'elettorato attivo del precedente art. 14, commi 1 e 2.
2. I candidati alla Consulta, all'atto della presentazione della loro candidatura, sottoscrivono una dichiarazione attestante la loro conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana e l'impegno a rispettarla.

**Capo II – Organizzazione del sistema elettorale**

**Art. 16**  
**Criteri di composizione dell'Assemblea**

1. Al fine dell'elezione dei componenti elettivi dell'assemblea si individuano tre aree geografiche di provenienza, ognuna delle quali ha assegnato un numero di componenti eleggibili prestabiliti:
  - a) Africa (sei componenti);
  - b) Europa non comunitaria (quattro componenti);
  - c) Altri (due componenti);
2. In sede di proclamazione degli eletti, e ferme restando le altre disposizioni in materia, al fine di garantire, ove possibile, la rappresentanza di genere, si considerano eletti per ogni area di provenienza un numero pari di uomini e donne, individuandoli all'interno della graduatoria generale, qualsiasi sia la loro posizione e partendo da colui o colei che abbia ricevuto più voti.

**Art. 17**  
**Presentazione delle candidature**

1. Ogni elettore può presentare la propria candidatura al Servizio comunale competente, mediante la presentazione di apposito modello predisposto dal medesimo servizio. A tale modello devono obbligatoriamente essere allegati:
  - ✓ copia di un documento d'identità valido;
  - ✓ copia di valido documento di soggiorno o della ricevuta attestante la richiesta di rilascio o di rinnovo dello stesso;
  - ✓ la sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 15;
  - ✓ la dichiarazione della non sussistenza di cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 14;
2. Nei moduli di cui al comma precedente, dei candidati deve essere riportato per ciascuno il cognome, nome e data di nascita, nazionalità.
3. La Commissione elettorale, in collaborazione con il Servizio comunale di cui sopra, procede alla verifica della validità delle candidature ricevute ed alla raccolta di quelle ammesse.



4. L'elenco delle candidature ammesse viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato in tutti i luoghi pubblici. Esse sono ordinate in base alla data di arrivo della loro presentazione.

**Art. 18**  
**Ufficio elettorale dei Seggi**

1. L'Ufficio elettorale di seggio è composto da:
  - a) Il Presidente;
  - b) due scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e un altro il compito di redigere il verbale delle operazioni elettorali.
2. La nomina del Presidente di seggio e degli scrutatori è effettuata dalla Commissione elettorale fra gli elettori italiani e stranieri residenti nel Comune.
3. Sono esclusi dalle funzioni di componenti dell'Ufficio elettorale di sezione i candidati all'elezione.

**Capo III – Operazioni elettorali**

**Art. 19**  
**Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto per le elezioni della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
2. La votazione si effettua su schede predisposte dagli uffici comunali e riportanti: la data della consultazione e la lista dei candidati. I nominativi dei candidati sono riportati in caratteri latini.
3. Per essere ammesso al voto l'elettore deve presentare un documento d'identità personale valido.
4. L'elettore deve votare all'interno della cabina.
5. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

**Art. 20**  
**Operazioni di scrutinio**

1. La validità del voto deve essere ammessa, ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Nel verbale di seggio vengono riportate le preferenze attribuite a ciascun candidato.
3. Il verbale delle operazioni del seggio e gli altri atti della votazione vengono inviati alla Commissione stessa, entro il giorno successivo, appena concluse le operazioni di scrutinio.

**Art. 21**  
**Proclamazione degli eletti**

1. La Commissione elettorale, ricevuti tutti i verbali delle operazioni elettorali:
  - a) verifica la regolarità delle operazioni elettorali;
  - b) riassume i risultati dello scrutinio avvenuto nel seggio;
  - c) forma una graduatoria dei candidati in ordine decrescente;
  - d) suddivide poi la graduatoria così ottenuta per sesso e per aree geografiche di

- provenienza.
2. La Commissione elettorale procede quindi all'applicazione di quanto previsto all'art. 16 ai fini dell'individuazione degli eletti. Qualora non fosse possibile applicare, in tutto o in parte, le disposizioni richiamate, la Commissione procede alla composizione della Consulta o al suo completamento scorrendo la graduatoria, a prescindere dalle aree geografiche e/o dalle nazionalità e/o dal genere.
  3. Una volta terminate tutte le operazioni, la Commissione Elettorale proclama gli eletti redigendo apposito verbale.

#### **TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 22 Documenti di identità personale**

1. Ai fini del presente regolamento è considerato valido documento di identità ogni documento rilasciato da una pubblica Amministrazione nazionale, recante la fotografia del suo titolare e che non sia scaduto all'atto della sua esibizione.

##### **Art. 23 Prime consultazioni elettorali**

1. In sede di prima applicazione i 21 membri dell'Assemblea della Consulta saranno nominati dal Sindaco tra i rappresentanti delle associazioni previste dall' art. 6, sulla base della maggiore rappresentatività delle associazioni stesse nel numero di nove ed i rimanenti in rappresentanza delle aree geografiche di provenienza.
2. Successivamente alla prossima tornata elettorale amministrativa locale, il Sindaco, sentita la Consulta, propone al Consiglio Comunale un atto deliberativo inerente la proroga della Consulta per l'intero nuovo mandato o, al contrario, l'indizione, entro nove mesi, di nuove elezioni dei componenti la Consulta stessa.

##### **Art. 24 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione.